



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE

n. 25 del 30-07-2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE CANONE UNICO

In data 30-07-2021 alle ore 19:09 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone seguenti:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CERIO ANTONIO	SINDACO	Presente	8	VERDE ANTONIETTA	CONSIGLIERE	Presente
2	SFORZA VINCENZO	VICE SINDACO	Presente	9	D'IMPERIO ELEONORA	CONSIGLIERE	Assente
3	D'ALESSIO ALESSANDRO	PRESIDENTE	Presente	10	BARANELLO MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	Assente
4	MONTANARO PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente	11	DAMIANO VINCENZO	CONSIGLIERE	Assente
5	DE RENSIS FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente	12	ZOCCOLO FABIO	CONSIGLIERE	Presente
6	D'AVERSA PAOLO	CONSIGLIERE	Presente	13	CERIO MICHELA	CONSIGLIERE	Assente
7	GISI RAFFAELE	CONSIGLIERE	Presente				

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, ALESSANDRO D'ALESSIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è istituito il Canone Unico che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

ATTESO che, pertanto, risultano abrogati il Capo I ed il Capo II del D.Lgs. n. 597/1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme ad eccezione del Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per quanto attiene alla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle Regioni, di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

PRESO ATTO che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

VERIFICATO che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 819, il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato

RILEVATO che, in conformità all'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, deve essere approvato l'apposito regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico, come indicato al comma 821 ;

VERIFICATO che soggetto passivo del Canone unico è il titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, tenendo presente che per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;

RILEVATO che al fine di determinare il canone dovuto occorre tenere presente i seguenti elementi:

durata, superficie espressa in metri quadrati,;

DATO ATTO che il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione effettivamente derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;

RILEVATO che per i passi carrai, la superficie assoggettabile al canone è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale;

PRESO ATTO che non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;

RILEVATO che la norma istitutiva del canone unico ha stabilito una tariffa standard annua ed una tariffa

standard, articolata in base alla classificazione demografica del Comune;

DATO ATTO che il Comune di **Ferrazzano**, si trova nella classe dei Comuni fino a 10.000 abitanti;

VISTA la particolare applicazione del Canone unico per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per le quali l'ammontare del Canone non può essere inferiore ad euro 800,00;

CONSIDERATE le riduzioni di cui all'art. 1, comma 832, della Legge n. 160/2019;

VISTE le esenzioni previste all'art. 1, comma 833, della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che il Canone deve essere versato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193/2016, nonché le altre modalità di pagamento ammesse dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ”*;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il regolamento per l'applicazione del Canone unico, con efficacia dal 1° gennaio 2021 approvato con delibera consiliare n. 4 del 20/04/2021;

vista la relazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale allegata alla presente deliberazione in parte integrante e sostanziale con la quale si è posto in evidenza la necessità di integrare il predetto regolamento al fine di disciplinare l'occupazione di suolo pubblico da parte di coloro che hanno necessità di accedere ai benefici per la realizzazione di opere di isolamento termico di edifici (cappotto termico) di cui alla legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modifiche del d.l. 19 maggio 2020, n.34 (c.d. decreto rilancio);

ritenuto dover integrare il predetto regolamento mediante l'inserimento della relazione tecnica allegata al presente atto e quindi individuare il canone unico per le finalità sopra descritte in €. 300 almq. Per n. 10 annualità;

PROPONE DI DELIBERARE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di integrare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del Canone unico, come riportato nella relazione allegata al presente atto;

di definire in €. 300,00 al mq. Per n. 10 anni, il canone unico che i cittadini occuperanno il suolo pubblico poi ché interessati ad accedere ai benefici per la realizzazione di opere di isolamento termico di edifici (cappotto termico) di cui alla legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modifiche del d.l. 19 maggio 2020, n.34 (c.d. decreto rilancio);

-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'intervento del Sindaco il quale propone di aggiungere alla lettera D) dei criteri definiti dall'Ufficio tecnico ad integrazione del regolamento del canone unico il seguente periodo: *“ qualora la posa del cappotto venga eseguita sulle facciate ai livelli più alti del fabbricato dovrà essere attuata a partire dall'altezza di mt. 350 dal piano stradale calcolando la quota sul punto più basso della facciata ”*

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n.213;

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L.10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;

il Presidente pone ai voti la proposta del Sindaco che ottiene il seguente risultato:

votanti 9 favorevoli 9

si procede quindi con la votazione dell'integrazione del regolamento comunale per l'applicazione del canone unico mediante inserimento nello stesso della relazione contenente i criteri generali per l'occupazione di suolo pubblico permanente necessaria per la realizzazione di opere di isolamento termico di edifici (cappotto termico) così come modificata ed integrata con il periodo proposto dal Sindaco di cui alla precedente votazione

con voti favorevoli 8 astenuti. 1 (Zoccolo Fabio)

DELIBERA

Approvare la suesposta proposta di deliberazione;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO D'ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 00-00-0000

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 00-00-0000

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA